

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 86

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

48° anno  
5 aprile 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 529/2005 della Commissione, del 4 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 530/2005 della Commissione, del 4 aprile 2005, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 5 aprile 2005 ..... 3

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2005/270/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [notificata con il numero C(2005) 854] <sup>(1)</sup> ..... 6**

2005/271/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 30 marzo 2005, che modifica l'appendice B dell'allegato XII dell'atto di adesione del 2003 per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori della pesca, delle carni e del latte in Polonia [notificata con il numero C(2005) 967] <sup>(1)</sup> ..... 13**

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 529/2005 DELLA COMMISSIONE****del 4 aprile 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	111,1
	204	50,4
	212	126,1
	624	166,8
	999	113,6
0707 00 05	052	147,8
	066	73,3
	068	95,9
	096	39,9
	204	52,2
	220	155,5
	999	94,1
0709 10 00	220	141,9
	999	141,9
0709 90 70	052	127,1
	204	43,7
	999	85,4
0805 10 20	052	50,4
	204	53,0
	212	51,9
	220	51,1
	400	60,3
	512	118,1
	624	59,8
	999	63,5
0805 50 10	052	53,5
	400	72,9
	624	66,5
	999	64,3
0808 10 80	388	78,7
	400	115,2
	404	120,2
	508	64,7
	512	74,0
	524	73,3
	528	76,8
	720	78,5
	999	85,2
0808 20 50	388	70,3
	508	129,9
	512	60,2
	528	68,1
	720	39,7
	999	73,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 530/2005 DELLA COMMISSIONE****del 4 aprile 2005****che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 5 aprile 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 513/2005 della Commissione<sup>(3)</sup>.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 513/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 513/2005 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

<sup>(3)</sup> GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 35.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 5 aprile 2005**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	3,48
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	24,75
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	51,56
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	51,56
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,75

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 31.3.2005-1.4.2005

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12% di umidità)	HRS2 (14%)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	114,76 (***)	65,17	154,77	144,77	124,77	90,27
Premio sul Golfo (EUR/t)	43,85	11,53	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—			—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 33,06 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: 46,29 EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2005

**che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio**

[notificata con il numero C(2005) 854]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/270/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che le tabelle stabilite nella decisione 97/138/CE della Commissione<sup>(2)</sup> per consentire una fornitura di dati armonizzati nell'ambito della direttiva 94/62/CE siano riviste e semplificate per tener conto dell'esperienza acquisita con la loro applicazione.
- (2) Occorre che dette tabelle rispecchino gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE.
- (3) Al fine di garantire la confrontabilità dei dati tra gli Stati membri, è necessario stabilire norme dettagliate relative ai dati da inserire nelle tabelle e permettere agli Stati membri di fornire ulteriori dati su base volontaria.
- (4) Alla luce delle numerose modifiche da apportare alla decisione 97/138/CE, occorre pertanto che la tale decisione sia sostituita per motivi di chiarezza.

- (5) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione stabilisce le tabelle da utilizzare per il sistema di basi dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio previste dall'articolo 12 della direttiva 94/62/CE.

*Articolo 2*

1. Oltre alle pertinenti definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE, ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «imballaggio composto» si intende l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio;
- b) per «rifiuti di imballaggio prodotti» si intende la quantità di imballaggi che diventano rifiuti, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, nel territorio di uno Stato membro, dopo essere stati utilizzati per contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare le merci;

<sup>(1)</sup> GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/12/CE (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26).

<sup>(2)</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

- c) per «rifiuti di imballaggio recuperati» si intende la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e successivamente recuperati, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio siano recuperati nello Stato membro, in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità;
- d) per «rifiuti di imballaggio recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia» si intende la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e successivamente recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio siano recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti nello Stato membro, in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità;
- e) per «rifiuti di imballaggio riciclati» si intende la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e successivamente riciclati, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio siano riciclati nello Stato membro, in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità;
- f) per «percentuale di recupero o di incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE si intende la quantità totale di rifiuti di imballaggio recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, divisa per la quantità totale di rifiuti di imballaggio prodotti;
- g) per «percentuale di riciclaggio» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE si intende la quantità totale di rifiuti di imballaggio riciclati, divisa per la quantità totale di rifiuti di imballaggio prodotti.

2. Dalla nozione di rifiuti di imballaggio prodotti ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è esclusa ogni forma di residuo generato dalla produzione di imballaggi o materiali di imballaggio, o generato da qualsiasi altro processo di produzione.

Ai fini della presente decisione, la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro.

#### Articolo 3

1. I dati relativi al totale degli imballaggi comprendono tutti gli imballaggi definiti all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.

In particolare per i materiali presenti in più piccole quantità e per i materiali non citati nella presente decisione, è possibile

ricorrere a stime. Tali stime si basano sulle migliori informazioni disponibili e sono descritte secondo le modalità dell'articolo 7.

2. Gli imballaggi riutilizzabili sono considerati immessi sul mercato quando vengono messi a disposizione per la prima volta insieme alle merci che sono adibiti a contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare.

Gli imballaggi riutilizzabili non sono considerati rifiuti di imballaggio quando vengono restituiti per essere riutilizzati. Gli imballaggi riutilizzabili non sono considerati imballaggi immessi sul mercato quando vengono riutilizzati con una merce e rimessi a disposizione.

Gli imballaggi riutilizzabili di cui il detentore si disfa al termine della loro vita utile sono considerati rifiuti di imballaggio.

Ai fini della presente decisione, si considera che la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro da imballaggi riutilizzabili equivale alla quantità di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro.

3. Le informazioni relative agli imballaggi composti sono fornite nella categoria del materiale predominante in peso.

Possono inoltre essere fornite a titolo complementare e facoltativo informazioni distinte sul recupero e il riciclaggio dei materiali composti.

4. Il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati si riferisce alla quantità (input) di rifiuti di imballaggio immessi in un processo efficace di recupero o riciclaggio. Se il prodotto (output) di un impianto di selezione dei rifiuti è sottoposto a processi efficaci di recupero o riciclaggio senza perdite significative, è ammesso considerare che tale prodotto equivalga al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati.

#### Articolo 4

1. I rifiuti di imballaggio esportati al di fuori della Comunità sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati soltanto in presenza di prove attendibili che il recupero e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria.

2. I movimenti transfrontalieri di rifiuti di imballaggio devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio<sup>(1)</sup>, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio<sup>(2)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.

3. I rifiuti di imballaggio prodotti in altri Stati membri o al di fuori della Comunità che vengono inviati in uno Stato membro per fini di recupero o riciclaggio non sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati nello Stato membro nel quale sono stati inviati.

#### Articolo 5

1. Il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati è misurato sulla base di un tasso di umidità naturale dei rifiuti di imballaggio paragonabile a quello degli imballaggi equivalenti immessi sul mercato.

I dati misurati relativi al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati devono essere corretti se il tasso di umidità dei rifiuti di imballaggio differisce regolarmente e significativamente da quello degli imballaggi immessi sul mercato e se ciò rischia di condurre ad una sostanziale sovrastima o sottostima delle percentuali di recupero o riciclaggio degli imballaggi.

Le suddette correzioni si effettuano solo in casi eccezionali, dovuti a particolari condizioni climatiche o di altro tipo.

Le correzioni significative sono segnalate nelle descrizioni relative alle modalità di compilazione dei dati di cui all'articolo 7.

2. Dal calcolo del peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati sono esclusi, nella misura di quanto praticamente possibile, i materiali non facenti parte degli imballaggi che vengono raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio.

I dati relativi al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati devono essere corretti se i materiali non facenti parte degli imballaggi presenti nei rifiuti immessi in un processo efficace di recupero o riciclaggio rischiano di condurre ad una sostanziale sovrastima o sottostima delle percentuali di recupero o riciclaggio degli imballaggi.

Non è necessario correggere i dati relativi alle piccole quantità di materiali non facenti parte degli imballaggi o di materiali contaminati regolarmente riscontrabili nei rifiuti di imballaggio.

Le correzioni significative sono segnalate nelle descrizioni relative alle modalità di compilazione dei dati di cui all'articolo 7.

#### Articolo 6

Le disposizioni relative al recupero di cui agli articoli 3, 4 e 5 si applicano, mutatis mutandis, anche ai rifiuti di imballaggio inceneriti presso impianti di incenerimento con recupero di energia.

#### Articolo 7

Gli Stati membri compilano ogni anno le tabelle che figurano nell'allegato e le trasmettono alla Commissione per via elettronica.

Tali tabelle coprono l'intero anno civile e sono trasmesse alla Commissione, fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, entro 18 mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono.

La Commissione pubblica tali dati su un sito web accessibile al pubblico.

Oltre alle tabelle compilate, gli Stati membri trasmettono un'adeguata descrizione delle modalità adottate per la compilazione dei dati. La descrizione contiene anche la spiegazione di eventuali stime utilizzate.

#### Articolo 8

Gli Stati membri possono facoltativamente trasmettere altri dati disponibili in merito agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Ad esempio:

- a) dati relativi alla produzione, alle esportazioni e alle importazioni di imballaggi vuoti;
- b) dati relativi agli imballaggi riutilizzabili;
- c) dati relativi a particolari sottofrazioni di imballaggi quali gli imballaggi composti;
- d) dati relativi ai livelli di concentrazione di metalli pesanti presenti negli imballaggi, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 94/62/CE e alla presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi ai sensi dell'allegato II, punto 1, terzo trattino, della direttiva 94/62/CE;
- e) dati relativi ai rifiuti di imballaggio considerati pericolosi perché contaminati dal prodotto contenuto, ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup> e della decisione 2000/532/CE della Commissione<sup>(3)</sup>.

#### Articolo 9

Gli Stati membri forniscono i dati avvalendosi delle tabelle riportate in allegato, a partire dai dati relativi al 2003.

#### Articolo 10

La decisione 97/138/CE è abrogata.

<sup>(1)</sup> GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

*Articolo 11*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Stavros DIMAS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

TABELLA 1

**Quantità di rifiuti di imballaggio prodotti nello Stato membro e recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia all'interno o all'esterno dello Stato membro**

(in tonnellate)

Materiale	Rifiuti di imballaggio prodotti	Rifiuti recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento con recupero di energia per						
		Riciclaggio dei materiali	Altre forme di riciclaggio	Riciclaggio totale	Recupero di energia	Altre forme di recupero	Incenerimento presso impianti di incenerimento con recupero di energia	Recupero totale e incenerimento presso impianti di incenerimento con recupero di energia
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
Vetro								
Plastica								
Carta e cartone								
Metallo	Alluminio							
	Acciaio							
	Totale							
Legno								
Altro								
Totale								

## Note:

- Caselle bianche: dati obbligatori. Possono essere utilizzate stime ma queste devono basarsi su dati empirici ed essere spiegate nella descrizione dell'approccio metodologico.
- Caselle grigio chiaro: dati obbligatori, ma sono ammesse stime approssimative. Tali stime devono essere spiegate nella descrizione dell'approccio metodologico.
- Caselle grigio scuro: dati facoltativi.
- Ai fini della presente decisione, i dati relativi al riciclaggio dei materiali per le materie plastiche comprendono l'insieme dei materiali nuovamente riciclati in materie plastiche.
- La colonna (c) comprende tutte le forme di riciclaggio, compreso quello organico, ma non il riciclaggio dei materiali.
- La colonna (d) deve riportare la somma delle colonne (b) e (c).
- La colonna (f) comprende tutte le forme di recupero, esclusi il riciclaggio e il recupero di energia.
- La colonna (h) deve riportare la somma delle colonne (d), (e), (f) e (g).
- Colonna (h)/colonna (a): percentuale di recupero o di incenerimento presso impianti di incenerimento con recupero di energia ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.
- Colonna (d)/colonna (a): percentuale di riciclaggio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.
- I dati relativi al legno non devono essere utilizzati ai fini della valutazione dell'obiettivo minimo del 15% in peso per ciascun materiale di imballaggio, stabilito dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE.

TABELLA 2

**Quantità di rifiuti di imballaggio inviati in altri Stati membri o esportati al di fuori della Comunità per fini di recupero o incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia**

(in tonnellate)

Materiale	Rifiuti di imballaggio inviati in altri Stati membri o esportati al di fuori della Comunità per				
	Riciclaggio dei materiali	Altre forme di riciclaggio	Recupero di energia	Altre forme di recupero	Incenerimento presso impianti di incenerimento con recupero di energia
Vetro					
Plastica					
Carta e cartone					
Metallo	Alluminio				
	Acciaio				
	Totale				
Legno					
Altro					
Totale					

## Note:

1. I dati di questa tabella si riferiscono esclusivamente alle quantità di rifiuti che si presuppone vengano contabilizzate a norma della direttiva 94/62/CE. Si tratta di un sottoinsieme dei dati già forniti nella tabella 1. La presente tabella ha scopo unicamente informativo.
2. Caselle grigio chiaro: dati obbligatori, ma sono ammesse stime approssimative. Tali stime devono essere spiegate nella descrizione dell'approccio metodologico.
3. Caselle grigio scuro: dati facoltativi.
4. Ai fini della presente decisione, i dati relativi al riciclaggio dei materiali per le materie plastiche comprendono l'insieme dei materiali nuovamente riciclati in materie plastiche.

TABELLA 3

**Quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in altri Stati membri o importati da paesi terzi e inviati allo Stato membro per fini di recupero o incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia**

(in tonnellate)

Materiali	Rifiuti di imballaggio prodotti in altri Stati membri o importati da fuori della Comunità e inviati allo Stato membro per				
	Riciclaggio dei materiali	Altre forme di riciclaggio	Recupero di energia	Altre forme di recupero	Incenerimento presso impianti di incenerimento con recupero di energia
Vetro					
Plastica					
Carta e cartone					
Metallo	Alluminio				
	Acciaio				
	Totale				
Legno					
Altro					
Totale					

Note:

1. I dati riportati nella presente tabella hanno scopo unicamente informativo. Essi non sono compresi nella tabella 1 né possono essere contabilizzati per misurare la realizzazione degli obiettivi dello Stato membro interessato.
2. Caselle grigio scuro: dati facoltativi.
3. Ai fini della presente decisione, i dati relativi al riciclaggio dei materiali per le materie plastiche comprendono l'insieme dei materiali nuovamente riciclati in materie plastiche.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2005

**che modifica l'appendice B dell'allegato XII dell'atto di adesione del 2003 per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori della pesca, delle carni e del latte in Polonia**

[notificata con il numero C(2005) 967]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/271/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia<sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Alla Polonia è stato concesso un periodo transitorio per taluni stabilimenti elencati nell'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003.
- (2) L'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003 è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2004/458/CE<sup>(2)</sup>, 2004/471/CE<sup>(3)</sup> e 2004/474/CE<sup>(4)</sup>.
- (3) Secondo una dichiarazione ufficiale dell'autorità polacca competente, alcuni stabilimenti dei settori della pesca, delle carni e del latte hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora completamente conformi alla normativa comunitaria. Inoltre, alcuni stabilimenti del settore del latte autorizzati a trasformare il latte conforme e non conforme alle norme dell'Unione europea trasformeranno solo il latte conforme alle norme dell'Unione europea. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

(4) Nei settori della pesca, delle carni e del latte, alcuni stabilimenti hanno cessato l'attività. Anche questi stabilimenti vanno cancellati dall'elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

(5) L'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli stabilimenti elencati nell'allegato della presente decisione sono cancellati dall'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 30.4.2004, pag. 53; versione rettificata: GU L 202 del 7.6.2004, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 30.4.2004, pag. 56; versione rettificata: GU L 212 del 12.6.2004, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 30.4.2004, pag. 73; versione rettificata: GU L 212 del 12.6.2004, pag. 44.

## ALLEGATO

## Elenco degli stabilimenti da cancellare dall'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003

## STABILIMENTI DI CARNI

## Elenco iniziale

Numero	Numero veterinario	Nome dello stabilimento
3	02190319	PEKPOL – Wytwórnia Wędlin i Konserw Sp. z o.o.
36	08040306	Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sława” Sp. z o.o.
46	10060105	ZPM „GROT” Ubojnia Trzody
47	10060315	ZPM „GROT” S.J.
73	12180303	Zakład Przetwórstwa Mięsnego J. Wolas, M. Kastelik, Sp. z o.o.
79	12190202	Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Wieliczce Sp. z o.o.
110	16010201	„Wojbórz” Sp. z o.o.
118	18030301	Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów Sp. z o.o.
119	18030309	Przetwórnia Mięsa PPM „Taurus”
120	18050304	Zakład Masarski „Trio” Spółka jawna
125	18110307	Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o.
128	18630307	Zakład Produkcji Masarskiej „Społem” PSS
130	20040201	Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zagłoba” Sp. J.
132	20080101	Rzeźnia Braci Szypcio Sp. Jawna
136	20140204	Zakłady Mięsne „NETTER”
137	20610202	Zakład Mięsny „LUX” SC JTR. Kazimierowicz
152	24020320	Zakład Przetwórstwa Mięsnego Spółka Jawna F. Czernin, U. Skrokol
177	24160301	Zakład „JAF” II Z.P. Mięsnego Sp. j.
180	24170202	Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy Jerzy Wolas
198	30030102	PPHU „Jaślikowscy” SC
199	30030106	„JUTAR” SC, Łagiewniki Kościelne 3
207	30080213	Zakłady Mięsne w Kępnie S.A.
229	30220302	„Matro” Masarnia T.R.M.A. Pietruszka Sp. j.
237	30270307	Zakład Mięsny „SMOLIŃSKI” Zbigniew Smoliński
250	32050302	ZPM „Elda” SC Dankiewicz & Dankiewicz
255	32110301	„Byk” spółka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak
257	32150101	Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej „Przybkowo” Sp. z o.o.
259	32180302	Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dodatków Masarskich SC B. Niedźwiedzki, H. Niedźwiedzka
260	32630301	Masarnia „Społem” PSS Sp. z o.o.

## Elenco aggiuntivo

Numero	Numero veterinario	Nome dello stabilimento
1	02010202	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe AD. POL, Sp. j.
4	04140307	Przedsiębiorstwo Rolno-Drobiarskie „Sawdrob” w Gródku Z. P. M. Ubojnia Drobiu w Osiu
5	04090203	Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, Spółka z o.o. w Rzadkwinie
7	04090105	P.P.M. Marwoj, Sp. j., Mielcarek Przybylski
8	04040202	Zakład Mięсны Ritter, Kazimierz Ritter
18	10030205	Zakład Przetwórstwa Mięсного KAWIKS Sp. j. Karol Chachulski, Wincenty Chachulski
22	10120213	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe Bak. Pol Jan Bakalarz
23	10120215	Zakład Przetwórstwa Mięсного „Gaik” – Andrzej Gaik
24	10140204	Janina Stanisław Zalewscy P.P.H.U. Zakład Mięсны Borowina
29	10190205	Zakład Mięсно-Wędliniarski POL.MAT, Sp. z o.o.
33	12070316	Zakład Produkcji Mięсно-Wędliniarskiej, Marek Florczak
34	12100101	Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski
39	12100108	Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon
41	12110111	FIRMA KOJS, Mirosław Kojs
42	12110201	„BIELA” Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wytrobami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela
54	14310352	Centrum Mięсне Eurosmak Sp. z o.o.
55	14340314	SOBSMAK Sp. z o.o.
57	16610101	„Ubojnia” A.J.K. Matejka Sp. j.
61	18040205	Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37-550 Radymno FPH Sp. j.
64	18150201	ZPM H.A. Paško Sp. j.
68	20110104	Rolsad Sp. z o.o.
78	24700302	Rzeźnictwo. Wędliniarstwo C. P. Poliwczak Zakład Pracy Chronionej
83	26040202	Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięсного „JANPOL” Jan i Grażyna Słomka, Sp. j.
85	26043804	Handel Mięsem – Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Brela
89	28030204	Zakład Przetwórstwa Mięсного Józef Malinowski
96	30090302	Wyrób Wędlin i Wytrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak
109	24050302	Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowie, ul. Zaolszany 38 a
110	24704201	Firma Mięсно-Wędliniarska „AJPI”, Filia nr 1, 2, 3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54
111	24163801	Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G. Pałucha, M. Skipirzepsa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6

Numero	Numero veterinario	Nome dello stabilimento
112	24170308	Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040
120	04143806	Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock
121	04140305	CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o.o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie
122	04140207	Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o.o., Cieleszyn, 86-120 Pruszcz
123	10010202	Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4
125	12160207	Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zbli-towska Góra, 33-113 Zgłobice
127	14110203	Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Getmor” Tadeusz Mroczkowski Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie
129	14240101	Uбой Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórnice 32, 06-120 Winnica
130	18170201	ZM „Beef-San” SA w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej
146	24690306	P.P.H. „ROJBER”, Tomasz Rojek Sp. J., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10
150	24080201	RSP „PRZEŁOM” – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144
155	24080307	Z.P.M. „KODRIN” Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a
162	30050212	Waldi ZPM Sp. j. Rzeźnia Ptaszkowo, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptaszkowo 1A
163	30050304	ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b
164	30260103	Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5
166	30020207	Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39
177	24063903	„Matyja” Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór
189	24010401	Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierymskiego 2
194	30290401	PPHU Indrol Sp. j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68

## CARNI BIANCHE

*Elenco iniziale*

Numero	Numero veterinario	Nome dello stabilimento
1	02090601	Animex Południe w Dębicy, Oddział w Prochowicach
2	02190518	Rolpek-2 Sp. z o.o. Zakład Produkcji Chronionej
9	10060502	Ubojnia Drobiu Jerzy Piórkowski
10	10160501	TZD „Roldrob” S.A. 97-200 Tomaszów Maz.
12	10010401	Przedsiębiorstwo Drobiarskie M & R Sp. J.
21	14620501	Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A.
26	14250605	„ALBO” Sp. z o.o.
37	24640402	Skup i Uбой Drobiu Adam Korbela
43	30050502	Ubojnia Drobiu – Leszek i Jerzy Smolarek

*Elenco aggiuntivo*

Numero	Numero veterinario	Nome dello stabilimento
180	30180601	Drop S.A. w Ostrowiu Wlkp.
192	30293903	Ubojnia Drobiu Florian Merda

## CARNI ROSSE, BASSA CAPACITÀ

*Elenco iniziale*

Numero	Numero veterinario	Nome dello stabilimento
6		Zakład Piekarniczo-Cukierniczo-Garmażeryjny „Dul” Sp. z o.o., Rzędzianowice 92, 39-300 Mielec

## CARNI MISTE, BASSA CAPACITÀ

*Elenco iniziale*

Numero	Numero veterinario	Nome dello stabilimento
1		Z.P.G. Zakład Przetwórstwa Garmażeryjnego „Bono”; ul. Beskidzka 22, 30-622 Kraków

## DEPOSITI FRIGORIFERI

*Elenco iniziale*

Numero	Numero veterinario	Nome dello stabilimento
1	02641101	NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o
3	06631102	„AGRAM” Chłodnia S.A.

## PESCI

*Elenco iniziale*

Numero	Numero veterinario	Nome dello stabilimento
10	18041801	„Rekin” Sp. z o.o.
19	24021801	PHP „Krybekx”
37	32081821	ZPR „Baltic-Fish”
38	32081822	PAS „Alta”
40	32091804	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLRYB w Maszkowie

*Elenco aggiuntivo*

Numero	Numero veterinario	Nome dello stabilimento
1	02251801	Firma Produkcyjno-Handlowa „HELENA”
2	06621801	P.P.H. „AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego
6	26611801	PPH „HORN”, Sp. z o.o.
8	32161803	Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Sp. Jawna, E. i M. Dziobak
9	32161807	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEST”

## LATTE

*Elenco iniziale*

Numero	Numero veterinario	Nome dello stabilimento
7	02221601	OSM Wołów
49	16041602	„Kaniak” Sp. z o.o.
70	24101601	OSM Pszczyna
73	24161601	OSM w Pilicy

## DECISIONE

*Elenco aggiuntivo*

Numero	Numero veterinario	Nome dello stabilimento
2	06071601	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; 23-200 Kraśnik
4	06081602	Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”; Michów
7	12051604	Spółdzielnia Mleczarska w Łuźnej
9	12631604	„MLEKTAR” S.A.
13	14151602	OSM Ostrołęka
14	16091601	„JAL” Zakład Produkcyjno-Usługowy Sp. j.
15	24091601	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie
30	30631601	OSM Rawicz Zakład Produkcyjno-Handlowy w Lesznie
32	32151603	Mleczarnia, Irena Kostiła 78-445 Łubowo, ul. Strzelecka 5

## LATTE CONFORME E NON CONFORME ALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

Numero	Numero veterinario	Nome dello stabilimento
5	A04121601	SM „ROTR”
6	B104021603	„AGROCOMEX” Sp. z o.o.
13	A30091601	OSM Koło
24	B120111602	SM „SOMLEK”
32	A20631602	PPHU „Lactopol” Sp. z o.o. w Suwałkach
35	B114161601	Mazowiecka SM „OSTROWIA”
42	B114101601	ZM „Laktopol A”
45	B110631602	OSM Skierniewice
55	B112621601	OSM Nowy Sącz
56	A06181602	ZM Łaszczów